



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 5 del 20/01/2026

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO COMUNALE DEI LUOGHI IDONEI
PRIVATI DA ADIBIRE A UFFICI ESTERNI DI STATO CIVILE E DEI RELATIVI
CRITERI**

L'anno duemilaventisei addì venti del mese di gennaio alle ore 10:40 , nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

All'inizio della trattazione dell'oggetto risultano:

	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	ARMELAO MAURO	Sindaco	X	
2	DE PERINI SERENA	Vice Sindaco	X	
3	MANCIN ANGELO	Assessore	X	
4	MARANGON SANDRO	Assessore	X	
5	ORLANDO PAOLA	Assessore	X	
6	GRIGUOLO RICCARDO	Assessore	X	

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il Segretario Generale, Giuseppe Lavedini, assiste alla seduta.

Il Sindaco, Mauro Armelao, assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, pone in trattazione l'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che gli ufficiali dello Stato Civile di Chioggia provvedono ogni anno alla celebrazione di matrimoni con rito civile nelle forme di cui all'art. 106 del Codice Civile, presso le tre sale istituzionali del Palazzo Municipale (Sala Consiglio Comunale, Sala Dei Lampadari e Sala Polifunzionale) e le sedi esterne di proprietà privata sulla base delle vigenti tariffe nel rispetto delle Delibere di Giunta n. 206 del 19/12/2023 e n. 24 del 6/2/2024;

Premesso che l'art. 106 del Codice Civile stabilisce che il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile al quale è avanzata richiesta di pubblicazione;

Che la collettività sempre più frequentemente chiede di poter organizzare le ceremonie nuziali in luoghi diversi rispetto alle attuali sale istituzionali dedicate alla celebrazione di matrimoni, altrettanto prestigiosi e rispondenti all'evoluzione dei costumi e della società, anche al fine di ridurre i tempi di attesa per la prenotazione di dette sale, insufficienti rispetto alle richieste presentate da nubendi residenti e non residenti a Chioggia;

Che, al giorno d'oggi, la cerimonia del matrimonio rappresenta sempre più un evento pubblico che travalica il tradizionale ambito familiare ed amicale, richiedendo più adeguate e moderne forme di organizzazione;

Visto l'art. 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, a norma del quale i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile;

Visto che:

- con Circolare 7 giugno 2007, n. 29 la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'interno ha chiarito che l'istituzione di tali uffici separati può consistere nell'individuazione - per la celebrazione dei matrimoni civili - di un edificio, compreso il giardino che ne sia pertinenza funzionale, esterno alla Casa Comunale, purché tale sede esterna sia sempre e comunque nella disponibilità del Comune e la sua individuazione come ufficio dello Stato Civile abbia un carattere di ragionevole continuità temporale;
- il “Massimario dello Stato Civile” ritiene “*ammissibile la celebrazione del matrimonio in un sito esterno alla Casa Comunale di proprietà privata purché acquisita alla disponibilità comunale attraverso un titolo giuridico (ad esempio contratto di comodato d'uso gratuito) con carattere di ragionevole continuità temporale (e non quindi per un singolo matrimonio) e di esclusività*”;
- il parere del Consiglio di Stato n. 194 del 22 gennaio 2014 nel quale si esprime parere favorevole alla celebrazione dei matrimoni civili in luoghi esterni alla casa comunale, anche se di proprietà privata, nel rispetto di determinate caratteristiche al punto che “*Casa Comunale può essere considerata ... qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune*



vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione dei matrimoni”, ritenendo “possibile tanto una destinazione frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana, determinati giorni del mese), quanto una destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo) purché precisamente delimitati e aventi carattere duraturo o, comunque, non occasionale” e ciò sulla base dell’assioma in base al quale “è fuor di dubbio che nella sensibilità collettiva, non solo in Italia ma nell’intero modo occidentale, la celebrazione del matrimonio sia oramai avvertita come vicenda non necessariamente intima o sacrale, ma anche mondana, e tale da sottrarsi – quanto meno con riguardo al luogo – al rigido ceremoniale previsto dalla tradizione.... Si aggiunga che la moderna concezione del matrimonio, come istituto volto alla realizzazione della persona umana, oltre che come fatto fondante la primigenia cellula sociale, suggerisce di dare spazio alla scelta dei coniugi in ordine al luogo più appropriato per celebrare l’atto costitutivo della loro unione”;

- con Circolare 28 febbraio 2014, n. 10, la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’interno, in linea con quanto affermato dall’Alto Consesso parere n.196/2014 Consiglio di Stato, nel ribadire quanto già espresso con la citata circolare n. 29, ha confermato la possibilità di celebrare i matrimoni presso siti aperti al pubblico purché connessi in via stabile alla funzione amministrativa propria della casa comunale nei termini previsti dal citato art. 3 del D.P.R. 396/2000 con la precisazione, per quanto attiene ai requisiti di “esclusività e continuità della destinazione”, che ferma la definizione preventiva della destinazione del sito – questi requisiti possono sussistere anche nell’ipotesi di destinazione frazionata nel tempo e nello spazio purché tale destinazione sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o, comunque, non occasionale;

Che, trattandosi di servizi a domanda individuale, soggetti a pagamento, l’Amministrazione Comunale può conseguire, con l’istituzione di nuove sale matrimoni fuori sede, un incremento di entrate extra tributarie apprezzabile nel contingente periodo di crisi economica e di progressiva riduzione delle risorse disponibili per far fronte alle esigenze della popolazione e di funzionamento degli Uffici;

Che per stabilire le modalità con cui individuare, con trasparenza ed efficacia, i luoghi di interesse, pubblici o privati, dove celebrare matrimoni, si rende necessario adottare un apposito disciplinare per l’istituzione dei corrispondenti Uffici dello Stato Civile, che disciplini i criteri di reperimento dei siti in ragione del loro interesse storico, culturale, ambientale ovvero turistico ed introduca le modalità di determinazione dei corrispettivi che le aziende ed i privati interessati dovranno versare all’Amministrazione Comunale per ottenere l’attivazione presso le loro strutture del relativo servizio, rimandando ad apposite convenzioni, da stipulare con la disciplina dell’utilizzo dei siti di proprietà privata;

Vista la Delibera di Giunta n. 70 del 1/4/2025 ad oggetto: “Approvazione elenco sedi decentrate dell’ufficio di stato civile nel territorio comunale di Chioggia per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso e schema convenzione”;

Preso atto delle numero richieste di alcuni operatori economici presenti sul territorio clodiense che hanno più volte avanzato il desiderio di essere inseriti nell’elenco di cui sopra;



Ritenuto pertanto doveroso procedere all'aggiornamento dell'albo contenente le sedi esterne alla casa comunale per la celebrazione dei matrimoni con caratteristiche storico, culturali e apprezzabili per la valorizzazione del territorio di cui alla Delibera di Giunta n. 70 del 1/4/2025 ed eventualmente aggiornare i criteri per l'istituzione delle sale in sedi esterne alla Casa Comunale sul territorio di Chioggia per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili approvati con Delibere di Giunta n.206 del 19/12/2023 e n. 24 del 6/2/2024;

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267/2000;

Visti gli artt. 106 e ss. del Codice Civile;

Visto il D.P.R. n. 396/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Chioggia approvato con deliberazione della Giunta Comunale approvato con deliberazione D.G. n.14 del 7.3.2003 e successive modificazioni;

per quanto sopra espresso, a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

- di avviare la procedura per l'aggiornamento:
 - dell'elenco dei luoghi idonei privati da adibire a uffici esterni di Stato Civile, rivolta a coloro che vi abbiano interesse sulla base e nel rispetto dei seguenti indirizzi e condizioni:
 - possesso dei requisiti morali da parte dei richiedenti;
 - idoneità dei locali in considerazione della solennità del rito;
 - non onerosità per l'Ente;
 - vincolo della disponibilità dei locali;
 - dei criteri per l'istituzione delle sale in sedi esterne alla Casa Comunale sul territorio di Chioggia per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili;
- di approvare il fac - simile di avviso (Allegato A) per la selezione pubblica finalizzata alla formazione e aggiornamento dell'elenco comunale delle sedi esterne alla Casa Comunale sul territorio di Chioggia per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune
- di demandare ad apposita delibera di Giunta la definizione delle modalità e i criteri più idonei, attraverso apposito progetto per reclutare personale comunale al fine di garantire l'espletamento del servizio di celebrazione dei matrimoni e unioni civili fuori dalla casa



Città di Chioggia

Città d'arte

comunale e fuori dall'ordinario orario di servizio;

Con successiva e separata votazione, a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, d.lgs.n. 267/00, stante l'urgenza di dare seguito alle azioni organizzative e procedurali in premessa specificate.



Città di Chioggia

Città d'arte

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto della proposta di deliberazione di cui sopra, comprensiva del parere espresso dal responsabile del servizio attestante la regolarità tecnica ;

RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;
a voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n. 4 del 09/01/2026 come sopra riportata che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modifica e/o integrazione.

Con successiva e separata votazione,
a voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dare seguito alle azioni organizzative e procedurali in premessa specificate.



Città di Chioggia

Città d'arte

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO COMUNALE DEI LUOGHI IDONEI
PRIVATI DA ADIBIRE A UFFICI ESTERNI DI STATO CIVILE E DEI RELATIVI
CRITERI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Mauro Armelao

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Giuseppe Lavedini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
